CAMERA DEI DEPUTATI N. 524

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CORVISIERI e PINTO

Presentata il 6 ottobre 1976

Disposizioni sull'aborto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Accogliendo la richiesta dell'Assemblea nazionale del coordinamento dei consultori e dei collettivi femministi riunitasi a Prato nei giorni 2 e 3 ottobre, presentiamo la proposta di legge e la relazione introduttiva, che sono state elaborate dall'assemblea stessa.

Non abbiamo ritenuto infatti di dover neanche minimamente modificare i testi proposti dall'assemblea dei consultori e dei collettivi femministi non soltanto perché registriamo un accordo sui contenuti ma anche per una questione di metodo e di concezione del rapporto tra noi parlamentari, le avanguardie di lotta e i movimenti di massa.

In materia di aborto devono essere le donne a decidere.

La proposta di legge e la relazione che presentiamo sono state elaborate nel corso di cinque riunioni nazionali del coordinamento, emergono da una vastissima discussione del movimento femminista e ne raccolgono i contenuti fondamentali.

Occorre aggiungere che le conclusioni cui è giunto il coordinamento e che noi sottoscriviamo, sono il frutto di una ormai ampia esperienza femminista sul terreno dell'aborto autogestito e della contraccezione.

Riteniamo utile ricordare un primo elenco dei collettivi femministi che hanno redatto la proposta di legge e la relazione che l'accompagna:

Coordinamento dei consultori di Torino; Coordinamento femminista di Venezia-Mestre; Coordinamento femminista presso il pensionato Bocconi di Milano; Coordinamento femminista di Genova; Collettivo femminista Molfetta; Collettivo femminista Rosaria Lopez di San Benedetto del Tronto; Collettivo femminista di Valenza Po; Coordinamento femminista di Catania; Collettivo femminista di Barletta; Collettivo femminista Bisceglie (Bari); Collettivo femminista lettere e filosofia Bari; Collettivo femminista comunista Faenza; Coordinamento femminista di Pisa; Collettivo femminista 8 marzo di La Spezia; Collettivo femminista Casale Monferrato; Collettivo donne in lotta di Bari; Movimento femminista di Brindisi; MLDA Roma; MLDA Reggio Emilia; MLDA di Napoli; MLDA Minturno; Collettivo femminista zona Birago Perugia; Collettivo donne in lotta di Ostuni, Ceglie, Villa Castelli (Brindisi); Movimento autonomo di Lecce; Compagne femministe di Partanna (Trapani); Collettivo femminista Imola (Bologna).

Relazione dell'Assemblea nazionale dei consultori e dei collettivi femministi.

« L'aborto è l'ultima, e la più emblematica, della catena di violenze che opprime le donne.

È una violenza pazzesca morire di aborto clandestino o finire in galera per questo, o averne delle lesioni fisiche o dei traumi, tanto più che le donne sono sempre costrette a abortire. La vicenda di Seveso lo dimostra in modo tragicamente esemplare; l'intera organizzazione del lavoro, della vita, dei rapporti umani e sociali è contro la donna e costringe le donne ad abortire.

Manca una contraccezione sicura, non nociva, adatta alle donne; la medicina è contro di noi; non viene sviluppata la contraccezione maschile; la Chiesa e la democrazia cristiana si sono opposte per decenni alla conoscenza e all'uso degli strumenti di contraccezione; gli interessi del potere medico e padronale hanno boicottato la conoscenza, l'uso e il controllo da parte delle donne sui mezzi anticoncezionali.

La donna è sempre considerata come uno strumento di riproduzione, una macchina per fare figli e non come una persona autonoma, con una propria sessualità non subordinata al piacere del maschio e alla riproduzione.

Siamo costrette a essere madri, perché questa è l' " unica realizzazione ", è l'unico ruolo che ci viene assegnato e imposto; e i figli ricadono interamente su di noi, i servizi sociali sono interamente inadeguati, fare un figlio oggi per la donna significa dover rinunciare in gran parte alla propria vita, ai propri interessi. La società rifiuta, sfrutta, emargina i bambini che restano un problema irrisolto e " privato " di ogni donna.

D'altra parte questa società ci impedisce di essere madri quando e come noi lo vogliamo: molte di noi abortiscono perché non hanno i soldi per mantenere un figlio, o perché perderebbero il posto di lavoro; le ragazze-madri vengono emarginate; la salute della donna incinta non viene realmente difesa, anzi è minacciata dalle condizioni di lavoro e di alimentazione, dall'inquinamento degli ambienti, dalle case malsane. Nella coppia la responsabilità del figlio ricade quasi esclusivamente sulla donna, per la divisione del lavoro e dei ruoli tra maschi e femmine che la società impone e che ogni coppia riproduce al suo interno.

Poiché siamo costrette a abortire per tutte queste ragioni, esigiamo che l'aborto sia libero, gratuito e assistito per decisione della donna. Siamo noi che subiamo questa violenza e solo ciascuna di noi può decidere sulla maternità. Ottenere l'aborto libero, gratuito, assistito, non significa certo per noi donne ottenere la liberazione ma eliminare solo un aspetto dell'oppressione.

Questa legge è per noi uno strumento di difesa dalla morte, dal carcere, dalla speculazione sui nostri corpi e sulla nostra volontà; è uno strumento per la nostra lotta che tende ad abolire completamente tutti gli aspetti della nostra oppressione. La nostra prospettiva rispetto all'aborto è di eliminarlo completamente, eliminando tutte le cause che ci costringono a abortire.

Infatti l'aborto è sempre e comunque una violenza, tanto più grave quanto più la gravidanza è avanzata. Una violenza terribile è l'interruzione di gravidanza oltre le 22 settimane di gestazione; ma finché non saranno eliminate le ragioni mediche, sociali, ambientali che costringono una donna a ricorrervi, nessuna donna può essere punita per questo e nessuno può sovrapporsi alla sua decisione.

Questa legge nasce da donne che hanno lavorato e lottato per per anni sul problema della contraccezione e dell'aborto, dando vita anche a consultori autogestiti e alla pratica dell'aborto autogestito; da donne che non fermeranno la propria lotta di liberazione, qualunque sia l'esito della discussione parlamentare.

Quelli che parlano oggi contro di noi di " diritto alla vita ", che ci chiamano assassine, sono i responsabili dell'uccisione di migliaia di donne morte per aborto, sono i responsabili diretti di milioni di aborti, sono i dirigenti di una società che odia e opprime i bambini.

Noi affermiamo, per tutte le donne e per tutti i bambini il diritto a una vita autonoma ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'aborto, su richiesta esclusiva della donna, non è reato.

L'aborto su richiesta della donna, è libero, gratuito e assistito. Sono pertanto abrogati gli articoli 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 del codice penale.

Si intende per aborto l'interruzione di gravidanza eseguita entro le prime 22 settimane.

L'interruzione di gravidanza, su richiesta esclusiva della donna, oltre il termine delle 22 settimane, non è in nessun caso perseguibile né penalmente né civilmente ed è ugualmente gratuita e da eseguirsi nelle strutture di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della presente legge.

ART. 2.

Le straniere, residenti, domiciliate o di passaggio in Italia, godono in materia di aborto e interruzione di gravidanza degli stessi diritti delle donne italiane.

ART. 3.

Ai sensi dell'articolo 1 di questa legge e in deroga all'articolo 260 del codice penale qualsiasi donna, anche minorenne, può richiedere l'interruzione di gravidanza o l'aborto, nei modi e nelle strutture di cui agli articoli seguenti.

ART. 4.

L'aborto o l'interruzione di gravidanza è praticato nelle strutture sanitarie pubbliche, nelle cliniche private convenzionate, fino all'attuazione delle unità sanitarie locali, nei consultori pubblici.

L'intervento deve essere interamente gratuito per tutte le donne.

ART. 5.

L'aborto fino all'ottava settimana di gestazione può essere praticato, se la donna lo richiede, e salvo controindicazioni medi-

che all'intervento ambulatoriale, nei consultori pubblici e in quelli autogestiti dal movimento delle donne.

ART. 6.

L'aborto, o l'interruzione di gravidanza, deve essere considerato e trattato a tutti gli effetti come intervento urgente.

La relativa richiesta, che può essere presentata esclusivamente dalla donna, può essere inoltrata attraverso strutture sanitarie di zona o strutture consultoriali e ospedaliere.

L'intervento deve essere effettuato entro e non oltre il settimo giorno dalla richiesta.

ART. 7.

L'aborto o l'interruzione di gravidanza, deve essere praticato secondo il metodo più sicuro e indolore tenuto conto delle condizioni generali e anamnestiche della donna.

Tali condizioni devono essere preventivamente accertate da chi deve eseguire l'intervento al solo scopo di consigliare il metodo abortivo più adatto alla fase.

La decisione finale sul metodo spetta esclusivamente alla donna.

Tutto ciò che concerne l'intervento deve essere registrato su un'apposita cartella clinica che resta a disposizione della donna e che può essere rilasciata su sua richiesta.

ART. 8.

Dopo l'intervento abortivo, o di interruzione di gravidanza, la donna usufruisce di un periodo minimo di 3 giorni di riposo e di assistenza a totale carico della mutua.

ART. 9.

Dal momento della richiesta di aborto o di interruzione di gravidanza, fino alla fine dell'intervento, la donna può farsi accompagnare da persone di sua fiducia.

ART. 10.

È fatto obbligo da parte del consultorio, ospedale o clinica convenzionata in cui è stato eseguito l'intervento di fornire alla donna tutte le informazioni sui metodi contraccettivi.

ART. 11.

Negli ospedali, cliniche private, convenzionate e consultori non deve esserci un limite al numero degli aborti o di interruzione di gravidanze.

ART. 12.

Se l'intervento abortivo, o l'interruzione di gravidanza, viene praticato oltre i sette giorni dalla richiesta della donna i responsabili di tale ritardo sono perseguibili civilmente e penalmente secondo le norme previste per omissione di soccorso.

Dell'azione è competente il pretore; per ciò che concerne le spese legali e di costituzione si segue la normativa del processo del lavoro.

ART. 13.

Il medico e il personale paramedico che, per qualsiasi motivo, rifiutano di praticare l'aborto o l'interruzione di gravidanza, o l'assistenza relativa sono punibili con le pene previste per omissione di soccorso.

ART. 14.

Nel caso di donna che abortisca o interrompa la gravidanza a causa della nocività ambientale o del tipo e ambiente di lavoro, sono puniti l'ente pubblico preposto alla tutela e al controllo della sanità e dell'ambiente o il datore di lavoro, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa fino a cinque milioni.

Nel caso in cui alla donna si causi una sterilità permanente, dovuta alla nocività ambientale o al tipo e ambiente di lavoro, si applica la stessa normativa di cui al comma precedente.

ART. 15.

Chiunque fuori dalle strutture sanitarie pubbliche delle cliniche convenzionate e dei consultori pratichi interventi abortivi o interruzioni di gravidanza a scopo di lucro è punito con la reclusione ai sensi del codice penale.

ART. 16.

Chiunque con violenza, minaccia o con inganno o con altri mezzi, induce ad abortire – o interrompere la gravidanza – una donna non consenziente è punito con la reclusione ai sensi del codice civile e del codice penale.

ART. 17.

Il personale medico o paramedico che esegua un aborto o un'interruzione di gravidanza su donna non consenziente è punito con la reclusione ai sensi del codice penale.

ART. 18.

È punito con la reclusione ai sensi del codice penale il personale medico o paramedico che durante un intervento abortivo, o interruzione di gravidanza, causi lesioni di qualunque entità alla donna.

ART. 19.

Le leggi e i regolamenti dello Stato, nonché le leggi e i regolamenti degli enti locali in materia sanitaria dovranno adeguarsi alla presente normativa per permetterne l'operatività.